

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) SEMERARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 26/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 20/02/2015 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 22/02/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.780,19, di cui € 210,02 per spese di istruttoria, € 484,41 per commissioni di attivazione, € 124,56 per commissioni di gestione ed € 1.085,76 per commissioni di intermediazione, il tutto al netto del rimborso riconosciuto in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali, dal giorno di estinzione del finanziamento;
- l'importo di € 250,00 a titolo di risarcimento spese "*affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso*".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del



tempo, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; pertanto, da un esame del piano di ammortamento, si evince agevolmente che l'importo che verrà rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, sarà la somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;

- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale;
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Tanto premesso, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso, tenuto conto dell'importo di € 124,56 già rimborsato; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *recurring* delle commissioni di gestione, in ragione dell’opacità della relativa clausola contrattuale, che remunera anche attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio *pro rata temporis*, previsto anche dal piano di ammortamento allegato dall’intermediario.

Hanno, per contro, natura *up front* le commissioni di attivazione e di intermediazione e le spese di istruttoria, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

###

| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 48 |
| rate residue | 72 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 5,85% |
|-------|-------|

| | % restituzioni |
|-----------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 60,00% |
| - in proporzione alla quota | 38,90% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| <input type="radio"/> | Spese di istruttoria (up front) | € 350,00 | € 210,00 | € 136,14 | | | € 136,14 |
| <input type="radio"/> | Commissioni di attivazione (up front) | € 807,36 | € 484,42 | € 314,05 | | | € 314,05 |
| <input type="radio"/> | Costi di intermediazione (up front) | € 1.809,60 | € 1.085,76 | € 703,90 | | | € 703,90 |
| <input type="radio"/> | Commissioni di gestione (recurring) | € 207,60 | € 124,56 | € 80,75 | | € 124,56 | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | | | € 0,00 | € 0,00 | | | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | | | € 0,00 | € 0,00 | | | € 0,00 |
| | | | | | | | € 0,00 |

| | |
|----------------------------|------------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 1.154,09 |
| interessi legali | si |

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.154,09, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS